

II

(Atti non legislativi)

DIRETTIVE

DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2020/1833 DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 2020

che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I, capo I.1, l'allegato II, capo II.1, e l'allegato III, capo III.1, della direttiva 2008/68/CE fanno riferimento a disposizioni stabilite in accordi internazionali sul trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne, definiti all'articolo 2 di tale direttiva.
- (2) Le disposizioni di detti accordi internazionali vengono aggiornate ogni due anni. Le ultime versioni modificate si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021, con un periodo transitorio che termina il 30 giugno 2021.
- (3) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi ⁽²⁾, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.
- (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato I, capo I.1, l'allegato II, capo II.1, e l'allegato III, capo III.1, della direttiva 2008/68/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2008/68/CE

La direttiva 2008/68/CE è così modificata:

1. nell'allegato I, il capo I.1 è sostituito dal seguente:

«I.1 ADR

Allegati A e B dell'ADR, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2021, fermo restando che il termine "parte contraente" è sostituito da "Stato membro", ove opportuno.»;

⁽¹⁾ GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13.

⁽²⁾ GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

2. nell'allegato II, il capo II.1 è sostituito dal seguente:

«II.1 RID

Allegato del RID, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2021, fermo restando che il termine “Stato contraente del RID” è sostituito da “Stato membro”, ove opportuno.»;

3. nell'allegato III, il capo III.1 è sostituito dal seguente:

«III.1 ADN

I regolamenti allegati all'ADN, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2021, nonché l'articolo 3, lettere f) e h), e l'articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell'ADN, fermo restando che il termine “parte contraente” è sostituito da “Stato membro”, ove opportuno.».

Articolo 2

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2021. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN
